

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le ricorrenti*

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: domanda ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 1, lettere a) e b), e 5, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 e ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento*

*Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda*

*Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso*

*Motivi dedotti: le ricorrenti sostengono che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 8, paragrafi 1, lettere a) e b), e 5, nonché l'articolo 52, paragrafo 1, lettera), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 (in prosieguo: il «regolamento») avendo essa:*

- utilizzato una nozione erronea dell'onere della prova ai sensi degli articoli 54 e 165, paragrafo 4, del regolamento;
- applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte di giustizia;
- mancato di prendere in considerazione l'uso significativo, la notorietà e l'impiego del marchio internazionale, che sono rilevanti per la percezione della designazione PRIM da parte dei consumatori di riferimento;
- applicato erroneamente l'articolo 55 in combinato disposto con l'articolo 41 del regolamento, allorché essa ha affermato che i diritti preesistenti sul segno devono appartenere allo stesso proprietario;
- mancato di prendere in considerazione i fatti addotti dalle ricorrenti e le prove da esse prodotte, di attribuire il loro significato a tali prove e avendo omesso del tutto l'esame di alcune di esse (ad es. i contratti di licenza);
- mancato di prendere in considerazione il fatto che marchi identici contenenti il termine «PRIM» sono già registrati nel territorio dell'Unione europea.

#### **Ricorso proposto il 4 giugno 2012 — SNCF/Commissione**

**(Causa T-242/12)**

(2012/C 273/19)

*Lingua processuale: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrente: Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Beurier, O. Billard e V. Landes)*

*Convenuta: Commissione europea*

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in toto la decisione impugnata;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese del procedimento.

#### **Motivi e principali argomenti**

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2012) 1616 def. della Commissione, del 9 marzo 2012, che dichiara incompatibili con il mercato interno gli aiuti che la Repubblica francese ha erogato alla Sernam SCS (<sup>1</sup>), inter alia attraverso ricapitalizzazione, garanzie concesse e rinuncia di crediti nei confronti della Sernam da parte della ricorrente.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto, adottando nella decisione impugnata una posizione che non era contenuta nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione non avrebbe consentito alla ricorrente di presentare utilmente le proprie osservazioni in merito alla pertinenza di tale posizione.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione «Sernam 2» (<sup>2</sup>) avrebbe creato una situazione che giustificava l'affidamento della ricorrente quanto alla regolarità della cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam.
- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione del suo dovere di diligenza e del principio di certezza del diritto, in quanto la Commissione ha adottato una decisione quasi sette anni dopo la cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam.
- 4) Quarto motivo, vertente su errori in diritto e in fatto, in quanto la Commissione ha considerato che le condizioni poste dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione «Sernam 2» non erano state rispettate. Tale motivo è suddiviso in sei parti, vertenti sugli errori che la Commissione avrebbe commesso nel considerare:
  - che la cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam non è avvenuta il 30 giugno 2005;
  - che essa non costituisce una vendita;
  - che essa costituisce una trasmissione della totalità (attivi e passivi) della Sernam SA;
  - che essa non è limitata ai beni patrimoniali della Sernam SA, ma è stata aumentata di EUR 59 milioni;
  - che essa non è stata effettuata mediante una procedura trasparente ed aperta;
  - e che non è stata rispettata la finalità di una vendita dei beni patrimoniali.

- 5) Quinto motivo, vertente su un errore in diritto, in quanto la Commissione ha considerato che l'obbligo di recupero dell'aiuto di EUR 41 milioni è stato trasferito alla Financière Sernam ed alle sue controllate, mentre la Financière Sernam non potrebbe essere considerata beneficiaria di un vantaggio, dal momento che avrebbe corrisposto il prezzo di mercato per i beni patrimoniali in blocco della Sernam.
- 6) Sesto motivo, vertente su un difetto di motivazione e su errori in fatto e in diritto, in quanto la Commissione ha considerato che le misure previste dal protocollo d'intesa sulla cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam costituivano aiuti di Stato, mentre il prezzo versato per l'acquisto corrisponderebbe ad un prezzo di mercato risultante all'esito di una gara d'appalto aperta, trasparente, incondizionata e non discriminatoria e sarebbe ampiamente inferiore al costo di liquidazione che la ricorrente avrebbe dovuto sostenere in caso di liquidazione giudiziaria della Sernam.

(<sup>1</sup>) Aiuto di Stato n. C 37/2008 — Francia — Applicazione della decisione «Sernam 2» — SA.12522.

(<sup>2</sup>) Decisione 2006/367/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all'aiuto di Stato parzialmente erogato dalla Francia all'impresa «Sernam» [notificata con il numero C(2004) 3940] (GU 2006, L 140, pag. 1).

### Ricorso proposto il 25 giugno 2012 — Bimbo/UAMI — Café do Brasil (Caffè KIMBO)

(Causa T-277/12)

(2012/C 273/20)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Bimbo SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Café do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2012, relativa al procedimento R 1017/2011-4;
- in subordine e soltanto nel caso di rigetto della precedente richiesta, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2012, relativa al procedimento R 1017/2011-4; e

— condannare il convenuto e la controinteressata alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo in nero, rosso, oro e bianco «Caffè KIMBO», per prodotti rientranti nelle classi 11, 21 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 3478311

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* la registrazione del marchio spagnolo n. 291655 del marchio denominativo «BIMBO» per prodotti rientranti nella classe 30; il marchio anteriore notoriamente conosciuto in Spagna «BIMBO» per prodotti rientranti nella classe 30

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione per parte dei prodotti controversi

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento parziale della decisione controversa e rigetto del ricorso quanto al resto

*Motivi dedotti:*

— violazione degli articoli 64, 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio; e

— violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.

### Ricorso proposto il 22 giugno 2012 — Inter-Union Technohandel/UAMI — Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)

(Causa T-278/12)

(2012/C 273/21)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Inter-Union Technohandel GmbH (Landau in der Pfalz, Germania) (rappresentanti: K. Schmidt-Hern e A. Feutlinske, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL (Barcellona, Spagna)

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2012 nel procedimento R 413/2011-2; e